

(N. 1146)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARA Nicola e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1985

Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386

ONOREVOLI SENATORI. — Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è in servizio da circa 30 anni personale appartenente ad enti di sviluppo agricolo.

Con la legge n. 386 del 30 aprile 1976, concernente la regionalizzazione degli enti di sviluppo, fu previsto (articolo 7) che detto personale venisse destinato ai ruoli unici in via di istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora il personale medesimo fosse stato dichiarato in soprannumero dagli enti di appartenenza.

Con apposito decreto interministeriale (Agricoltura-Tesoro) del 23 aprile 1977, i dipendenti degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste furono posti in posizione di comando presso lo stesso Ministero, ancorchè in mancanza del previsto soprannumero e conseguente assegnazione ai ruoli unici di cui alla legge n. 382 del 1975.

Poichè i ruoli unici si sono chiusi nel 1980 ed il personale in questione presta tuttora servizio in posizione di comando presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

senza essere mai stato dichiarato in soprannumero dagli enti di appartenenza, si rende ora necessario provvedere a sanare tale anomala situazione, mediante apposito provvedimento legislativo che ne consenta l'inquadramento nel ruolo speciale istituito dal predetto Ministero per i dipendenti degli enti soppressi. Ovviamente, non è assolutamente ipotizzabile che il personale degli enti di sviluppo possa essere inquadrato in detto ruolo speciale con la decorrenza del 1° gennaio 1981 stabilita dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge n. 663 del 1979 convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 1980, in quanto la quasi totalità del personale stesso sarebbe gravemente penalizzata dal punto di vista giuridico ed economico, perchè verrebbe a perdere i benefici contrattuali regionali conseguiti dal 1° gennaio 1981 ad oggi, a causa dei ritardati adempimenti in tal senso da parte degli enti di sviluppo.

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che salvaguarda i diritti e gli interessi di tutto il personale in questione, lasciando ad ognuno

la facoltà di opzione a seconda della propria situazione.

La parte del terzo comma di tale disegno di legge, riguardante la permanenza del comando, interessa esclusivamente coloro per i quali è prossimo il diritto al pensionamento e che non possono, alla vigilia o quasi del collocamento a riposo, correre l'alea dei tempi notoriamente lunghi per le ricongiun-

zioni delle posizioni assicurative, in caso di transito allo Stato.

D'altronde, il perdurare del comando non comporterebbe alcun aggravio di spesa per lo Stato, poichè l'entità degli emolumenti dovuti in caso di inquadramento nel ruolo speciale è da considerarsi pari a quella del rimborso degli emolumenti stessi agli enti, in caso di permanenza del comando.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale degli enti di sviluppo agricolo, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1981, nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, e successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda di inquadramento deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale, che non abbia presentato domanda di inquadramento entro il termine di cui al precedente comma, permane in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con facoltà di chiedere l'inquadramento anche successivamente, con decorrenza dalla data della domanda e salvaguardia della posizione giuridica ed economica conseguita alla data del 31 dicembre 1985.

La ricongiunzione presso lo Stato dei precedenti periodi assicurativi ai fini previdenziali del personale, che transita nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avviene di ufficio e senza oneri a carico dello stesso personale, al quale è data, peraltro, facoltà di optare, entro sei mesi dall'inquadramento nel predetto ruolo, per il mantenimento della posizione assicurativa in atto presso gli enti di provenienza.